

**AL GIUDICE DI PACE
DI**

Oggetto: ricorso avverso il verbale n., elevato dalla Polizia Stradale di Torino in data per asserita violazione dell'art. 193, comma 1, del codice della strada.

Il sottoscritto (C.F.:), nato il a e residente a, via, n., quale proprietario e conducente dell'autovettura Fiat propone

OPPOSIZIONE

avverso il verbale di accertamento n., elevato dalla Polizia Stradale di in data per asserita violazione dell'art. 193 del codice della strada per mancata copertura assicurativa.

La presunta violazione sarebbe stata accertata in data, alle ore, in territorio del Comune di

L'autovettura *contravvenzionata*, al momento dell'accertamento, era parcheggiata in area condominiale, per cui non era soggetta all'obbligo della copertura assicurativa.

CHIEDE

in via principale: che sia annullata la violazione contestata, con ogni conseguente provvedimento; spese rifuse o, quantomeno, compensate;

in subordine: nell'ipotesi di rigetto del ricorso, la sanzione sia determinata nella misura minima prevista dalla legge;

in via istruttoria: sia ordinato all'Amministrazione resistente la produzione degli atti relativi all'accertamento.

Allegati: 1) verbale opposto con relata di notifica.

.....,

➤ **Commento**

La sosta in luogo pubblico o in luogo privato aperto al pubblico transito è considerata **circolazione**. Quindi, nel caso di parcheggio in area condominiale aperta al pubblico transito non è escluso l'obbligo della copertura assicurativa. Diversamente deve argomentarsi se l'area in cui era parcheggiata l'autovettura fosse inibita al pubblico transito.

Va ricordato che, comunque, la sanzione amministrativa è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, comma 2, c.c. La sanzione amministrativa è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.